

NOTIZIE VARIE

Condizioni del mercato del lavoro negli Stati Uniti durante il settembre 1909

(Notizie fornite dal R. Ispettorato dell'emigrazione in New York.)

Le condizioni del mercato del lavoro, durante il mese di settembre 1909, sono state soddisfacenti. La richiesta di mano d'opera non specializzata si è mantenuta attiva ed i salari hanno subito un ulteriore aumento. Tutti i braccianti e manovali disoccupati hanno trovato lavoro, cosicchè agli utenti mano d'opera è riuscito e riesce sempre più difficile trovare operai in specie per i lavori da compiersi lontano dai centri abitati, lavori che sono sempre meno desiderati dagli emigrati italiani.

Anche la richiesta per mano d'opera specializzata è stata abbastanza intensa, e quella per donne e ragazzi fu ed è fortissima.

Nelle miniere di carbone duro (antracite) l'attività produttrice è fiacca per l'enorme riserva di minerale accumulato dalle compagnie esercenti nei mesi scorsi, quando l'incertezza della rinnovazione del contratto con i minatori faceva temere la possibilità di uno sciopero. Molto attive invece sono state e sono le miniere di carbone dolce (bituminoso).

Negli ultimi giorni di settembre i cotonifici della Nuova Inghilterra e degli Stati del Sud hanno diminuito la produzione; i proprietari di tali stabilimenti sostengono che essi sono stati costretti a ciò dal basso prezzo dei manufatti di cotone, prezzo che, secondo loro, non è abbastanza remunerativo. L'industria cotoniera fu la prima a riprendere l'attività degli anni scorsi, immediatamente dopo la crisi, ed alcuni ritengono che la nuova orientazione adottata recentemente dai cotonieri, più che alle condizioni del mercato di consumo, si debba alla tema che gli operai addetti a tale industria avanzino domande di miglioramento. Allo scopo di evitare o allontanare tale azione da parte del loro personale, i proprietari dei cotonifici sarebbero venuti nella determinazione di diminuire, nei loro stabilimenti, le giornate di lavoro stremando così le forze finanziarie dei loro operai.

Atti per lo svincolo della cauzione suppletiva prestata dal signor Gustavo Gavotti, a garanzia delle operazioni riferentesi al trasporto d'emigranti, con viaggio gratuito, diretti al Brasile, eseguito dalla Società Ligure Brasiliana, vettore d'emigranti.

1) *Istanza del signor Gavotti.*

Il sottoscritto avv. Gustavo Gavotti, fu Novarino, espone a codesto On. Commissariato della emigrazione quanto segue:

“ In data 30 settembre 1901 l'esponente depositava, come risulta dalla ricevuta della Regia Tesoreria N. 3995 e dalla polizza N. 5,359 la somma di lire 20,000 (ventimila) di sua proprietà, per cauzione dovuta dalla Società di Navigazione “La Ligure Brasiliana „ quale vettore di emigrazione, gratuita in conformità del decreto di codesto On. Commissariato del 15 settembre 1901.

“ Tale deposito era ed è costituito da un titolo consolidato italiano in allora 5 per cento.

“ Essendo trascorso il termine pel quale esso esponente faceva detto deposito a favore della Società Ligure Brasiliana, ed essendo di suo interesse il farne ritiro, rivolge a codesto On. Commissariato preghiera affinchè si compiacca emettere decreto di restituzione del titolo al portatore consolidato italiano N. 101,058 di L. 20,000 di capitale „.

Genova, 9 agosto 1909.

Firmato: GUSTAVO GAVOTTI.

2) *Ordinanza del Commissariato.***Il Commissariato dell'emigrazione**

Vista la istanza in data 9 agosto 1909 con la quale il signor Gustavo Gavotti, domiciliato in Genova, chiede la restituzione del deposito di lire ventimila di capitale nominale (L. 1000 di rendita italiana, consolidato 5 per cento), di sua proprietà, effettuato il 30 settembre 1901, presso la Cassa Depositi e Prestiti, giusta la polizza portante il numero 54,275, rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Genova in dipendenza del decreto del Commissariato dell'emigrazione, N. 1357|19, del 16 settembre 1901. Tale deposito fu eseguito a titolo di cauzione in garanzia degli obblighi derivanti alla Società Ligure Brasiliana dalla licenza concessale con detto decreto per il trasporto di emigranti, con viaggio gratuito, al Brasile;

Ritenuta che l'ultima partenza di emigranti dall'Italia, con viaggio gratuito, diretti al Brasile con piroscafi della Società Ligure Brasiliana, avvenne il giorno 10 marzo 1902 col piroscafo *Minas*;

Ritenuto che per l'art. 3 del detto decreto del Commissariato, lo svincolo della cauzione prestata dal signor Gavotti per conto della Società Ligure Brasiliana, può essere promosso dopo compiuti i trenta mesi dal giorno dell'ultima partenza di emigranti con viaggio gratuito per il Brasile;

Visti gli art. 13 della legge 31 gennaio 1901, N. 23, e 53, 54 e 86 del Regolamento per la esecuzione di detta legge, approvato con R. Decreto del 10 luglio 1901, N. 375;

ORDINA:

A di 11 settembre 1904 si ritiene compiuto il termine di cui all'art. 3 del ricordato decreto del Commissariato dell'emigrazione.

Essendo trascorsi sei mesi da tale data, dopo tre mesi dalla pubblicazione, sulla *Gazzetta Ufficiale*, della presente ordinanza,

si farà luogo — senza responsabilità del Ministero degli Affari Esteri o del Commissariato dell'emigrazione — alla restituzione della detta cauzione, eccettuato il caso di giudizi pendenti di cui sia già stato o venga dato avviso in tempo al detto Ministero o Commissariato dell'emigrazione. L'avviso dovrà risultare da ricevuta rilasciata dal sottoscritto.

La presente ordinanza insieme all'istanza del signor Gustavo Gavotti, sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul *Bollettino dell'emigrazione*, e sarà affissa nei locali delle Capitanerie di porto e degli Ispettorati di emigrazione di Genova, Napoli, Palermo e Messina.

Data a Roma, 3 novembre 1909.

Il Commissario Generale
LUIGI ROSSI.

Circolare in data 11 novembre 1909, n. 15972/17, diretta ai Signori Prefetti e Sottoprefetti del Regno, concernente l'arruolamento di giovani operai per lavori da eseguirsi in Europa e, segnatamente, nella Svizzera e nella Germania.

Come è noto alla S. V, l'art. 29 della legge 31 gennaio 1901, N. 23, prescrive che il Ministero degli affari esteri possa stabilire particolari condizioni per gli arruolamenti degli operai diretti nei paesi d'Europa o del bacino del Mediterraneo. Ora è evidente che, per assicurare la possibilità di esercizio di questa facoltà, occorrerebbe che tutti gli arruolamenti di emigranti per detta destinazione fossero notificati all'autorità con preavviso sufficiente per le indagini del caso. E ciò è specialmente necessario per l'arruolamento di giovani donne che emigrino sole, le quali, per essere prive dell'assistenza familiare, sono esposte a dei pericoli.

Le RR. Autorità consolari hanno segnalato gli inconvenienti e i disordini a cui dà luogo, specialmente nella Svizzera e nella Germania meridionale, questa emigrazione di giovani donne; ed il sottoscritto ha già altre volte interessato per la opportuna vi-

gilanza i Signori Prefetti e Sottoprefetti delle provincie le quali danno maggiore alimento a questa emigrazione. L'ultima nota-circolare fu spedita il 16 marzo 1908 col n. 4298-3.

Poichè viene ora segnalato l'estendersi dell'emigrazione di giovani donne a buon numero di altre provincie del Regno, nelle quali prima il fenomeno non si manifestava, e poichè gli inconvenienti lamentati continuano tuttavia, reputo opportuno richiamare l'attenzione dei Sigg. Prefetti e Sottoprefetti sulle disposizioni vigenti in siffatta materia.

Occorre che sieno rigorosamente osservate le norme stabilite secondo le quali può essere consentito di arruolare giovani operaie nel Regno, per conto di fabbriche estere, *soltanto a coloro che sieno muniti di uno speciale nulla osta dei RR. Consoli, nel cui distretto si trovano le fabbriche stesse*. Il nulla osta deve essere simile al modulo unito alla presente.

I RR. Consoli rilasceranno tale autorizzazione quando riteranno che non vi siano ragioni d'impedire l'arruolamento, nè per riguardi economici, nè per considerazioni morali.

Quando gli arruatori fossero muniti di nulla osta di data recente, non occorrerà che le autorità richiedano nuove informazioni ai Consoli, altrimenti si darebbe luogo ad una inutile corrispondenza.

Nei casi poi in cui si tentasse di compiere arruolamenti di giovani donne senza nulla osta dei RR. Consoli, occorre che di ciò si dia urgente notizia al Commissariato e che gli arruolamenti stessi siano sospesi fino a quando quest'Ufficio non abbia comunicato le sue determinazioni.

Confido che V. S. darà opportune, rigorose disposizioni a tutte le dipendenti autorità, interessandosi con impegno per l'osservanza delle istruzioni che precedono, le quali mirano ad assicurare efficace tutela ad una categoria di emigranti che, più di ogni altra, ha bisogno di assistenza.

Il Commissario Generale

L. ROSSI.

La ditta
 con sede a delega il Sig.
 ad arruolare in Italia e segnatamente
 nelle provincie di N.
 operaie per la fabbrica di

La ditta si impegna
 verso le operaie arruolate ad osservare le seguenti condizioni:

I) Assicura occupazione continuativa per la durata di
 a decorrere dal
 Cessato il termine dell'impegno, senza disdetta, esso s'intende rinnovato
 per

È assicurato il lavoro per giorni alla settimana.
 La giornata di lavoro dura ore Le ore straordinarie
 o supplementari di lavoro compiuto in fabbrica o a domicilio sono pa-
 gate nella misura di

Il lavoro sarà retribuito con la mercede di (1).

III) La mercede sarà pagata ogni giorni, e sarà
 sottoposta alle seguenti ritenute:

a) per assicurazione infortuni (sulla base di)
 L.

b) per assicurazione malattia (sulla base di)
 L.

c) per anticipazioni di L.

(1) Se si tratta di salario, indicare la misura per giorno o per ora. Se si tratta di remunerazione a cottimo, dichiarare le basi, *indicando però il guadagno minimo giornaliero assicurato.*

Die Firma
 mit Sitz in , ermächtigt
 Herrn Anzahl Arbeiterinnen
 in Italian, speziell in der Provinz
 für die Fabrik
 anzustellen.

Die Firma
 verpflichtet sich, den angestellten Arbeiterinnen gegenüber folgende Be-
 dingungen innezuhalten:

- I) Sie (die Fabrik) sichert den Arbeiterinnen dauernde Beschäfti-
 gung für die Dauer von
 vom an gerechnet.
- II) Die Arbeit wird zugesichert für in der Woche;
 die tägliche Arbeitszeit beträgt Stunden.

Die Ueberstunden, sei es in der Fabrik, wie zu Hause, wer-
 den vergütet zu

Der Arbeitslohn beträgt (1).

- III) Der Lohn wird alle Tage ausbezahlt unter Abzug von:
- a) Fr. für Unfallversicherung (berechnet zu)
- b) „ „ Krankenkasse („ „)
- c) „ „ event. Vorschüsse von

(1) Taglohn oder Stundenlohn; bei Akkordarbeit Bedingungen und Mi-
 nimum des täglichen Verdienstes bezeichnen.

IV) L'impresa ha provveduto perchè le operaie trovino alloggio presso (2)

alle seguenti condizioni (3)

V) L'impresa accoglierà volentieri il R. Console d'Italia o un R. Ispettore dell'emigrazione, qualora essi volessero visitare la fabbrica dove sono occupate le operaie italiane o il loro alloggio.

VI) Le eventuali controversie fra impresa ed operaie saranno definite nel seguente modo

(data)

(firma della ditta)

Visto per conferma ed autenticazione dell'Ufficio Municipale di

(Data, firma e bollo)

Nulla osta a che sia compiuto l'arruolamento di cui nella domanda della ditta

Il R. Console

N. B. Il presente nulla osta cessa di esser valido due mesi dopo la sua data.

V° Il Prefetto di

(2) Indicare la famiglia o la pensione presso cui l'impresa ha procurato alloggio

(3) Indicare con precisione il prezzo dell'alloggio e del vitto se esso è compreso nella pensione. In questo caso dare le opportune notizie.